



COMITATO TECNICO REGIONALE PER LA SICILIA

Delibera n. 10 del 20/09/2017

Raffineria di Milazzo S.C.p.A.

Stabilimento di Milazzo (ME)

AGGIORNAMENTO RAPPORTO DI SICUREZZA 2016

IL COMITATO TECNICO REGIONALE

PER LA SICILIA

(Art. 10 del D. L.vo 26/06/2015 n. 105)

VISTO

- Il D.L.vo 26/06/2015 n. 105.
- La documentazione agli atti inerente la Raffineria di Milazzo (ME).
- Il rapporto di sicurezza (aggiornamento 2016) presentato dalla Raffineria di Milazzo S.C.p.A. con nota del 31/05/2016 e la documentazione integrativa successivamente prodotta.
- Vista la precedente Delibera del CTR n. 241 del 6/10/2016
- La relazione istruttoria predisposta dal Gruppo di Lavoro incaricato dal C.T.R. con nota prot. n.11828 del 4/8/2017
- Il regolamento del C.T.R. approvato nella seduta del 03/10/2016.
- Il verbale del C.T.R. del 20/09/2017 presenti, per l'esame della pratica in argomento: Lupica, (Presidente), Boscaino, Verme, Foderà, Franco, Battaglia, Bartolozzi, Ottaviano, Foti, Ipsale, Paino, Otera, Cottone, Norrito (Segretario).
Relatore: Ponterio.

PREMESSO

- che lo stabilimento deve essere in regola con tutte le autorizzazioni previste dalle leggi vigenti per tale attività, anche in materia ambientale;
- che il gestore dell'attività è responsabile di quanto affermato nel rapporto di sicurezza;
- che il gestore dell'attività è tenuto agli adempimenti previsti dal capo III del D.L.vo 105/2015;
- che il gestore dell'attività è tenuto, ai sensi dell'art. 12 del D.L.vo 105/2015 a prendere tutte le misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, nel rispetto dei principi del suddetto decreto legislativo e delle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e di tutela della popolazione e dell'ambiente;

- che il gestore deve provvedere all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ secondo quanto previsto dal D.L.vo 105/2015, art 14 comma 7;
- che il gestore dell'attività è tenuto, ai sensi dell'art. 14 D.L.vo 105/2015 a predisporre il documento di politica di prevenzione degli incidenti rilevanti ed alla sua revisione periodica;
- che il gestore è tenuto, a mettere in atto un proprio sistema di gestione della sicurezza, secondo le indicazioni di cui all'allegato 3 e dell'allegato B del D.L.vo 105/2015;
- che lo stabilimento in questione rientra tra le attività a rischio di incidente rilevante con obbligo di presentazione del rapporto di sicurezza ai sensi dell'art. 15 del D.L.vo 105/2015;

**FORMULA LE SEGUENTI CONCLUSIONI
AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 3 DEL D. L.VO 105/2015
SULL'AGGIORNAMENTO DEL RAPPORTO DI SICUREZZA ED. 2016**

Il Comitato sentito il relatore, vista la relazione finale di istruttoria trasmessa alla Direzione Regionale con nota prot. n. 11828 del 4/8/2017, ritiene che, allo stato, le misure adottate dal gestore per la prevenzione e per la limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti siano sufficienti.

Ritiene in ogni caso prescrivere quanto segue:

1. Per l'impianto HGU-2 (HMU-2) di prossima acquisizione dovrà essere dichiarato dal gestore se trattasi di modifica con o senza aggravio del preesistente livello di rischio e prodotta la relativa documentazione, prevista in caso di modifiche, dal D.Lvo 105/2015.
2. Approfondire l'analisi incidentale derivante dal verificarsi di una tromba d'aria focalizzando l'attenzione su quegli eventi incidentali aventi conseguenze diverse da quelle già individuate ed analizzate nel rapporto di sicurezza 2016 da inserire nel prossimo aggiornamento del rapporto di sicurezza.

Il CTR osserva inoltre che nella redazione del prossimo aggiornamento del rapporto di sicurezza dovrà essere inserito il nuovo impianto zolfo (SRU -3 SWS-3 OGA) con le valutazioni delle implicazioni, in linea coi dettami della normativa vigente.

Ai fini degli adempimenti di prevenzione incendi per le attività che all'atto della presentazione del riesame periodico non sono in possesso del certificato di prevenzione incendi si applicano le procedure di cui al punto 3 dell'allegato L al Decreto Legislativo.

IL PRESIDENTE DEL C.T.R.
(Lupica)
(firmato e trasmesso digitalmente ai sensi di legge)